



manutengroup s.c.r.l.
società consorziale

via Firenze, 50/F4 - 59100, Prato

telefono - fax
0574 / 570434 - 0574 / 516082

e-mail
info@manutengroup.com

www.manutengroup.com

SMART CITYLED project

Oggetto: Manifestazione di Interesse per presentare proposta di Project Financing ai sensi dell'art.183, comma 15 del D.Lgs 18.04.2016, n° 50 e ss.mm.ii. per concessione del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti della pubblica illuminazione del Comune di Certaldo.

Richiesta ulteriori integrazioni, in risposta alla Vostra del 03.08.2017 di cui al Prot.N.0016659/2017.

ALLEGATO "A"

Bozza di Convenzione
completa del suo allegato "A"

Proponente

Manutengroup – Problem Solving and Solutions s.c.r.l.

Sede legale: Via Firenze, 50/F4 – 59100 – Prato (PO)

Tel. 0574/570434 - Fax 0574/516082 - info@manutengroup.com

www.manutengroup.com

Iscritta al Registro Imprese di Prato, Cod. Fiscale e Partita IVA: 02328510975

Amministrazione

Comune di Certaldo

Piazza Boccaccio, 13 – 50052 – Certaldo (FI)

Tel. 0571/661276 - comune.certaldo@postacert.toscana.it

SCHEMA DI CONVENZIONE

Convezione ai sensi dell'art. 183 D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 278 del D.P.R. n. 207/2010 per la concessione di lavori di riqualificazione e adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Certaldo e per la gestione degli stessi:

a) **COMUNE DI CERTALDO** in persona di _____, nato a _____, c.f. _____. Il _____, domiciliato per la carica in Certaldo, presso la residenza municipale sita in _____, dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome ed in rappresentanza del Comune di Certaldo, quale _____ e di essere titolare di ogni occorrente potere per la stipulazione del presente atto ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.lgs. 267/2000, ed in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. _____, in data _____, che si allega al presente atto, per formarne parte essenziale e sostanziale, e della propria determinazione dirigenziale n. ___ che sia allega al presente atto, per formare parte essenziale e sostanziale dello stesso –

CONCEDENTE

b) **Mautengroup – Problem Solving and Solutions** società consortile a responsabilità limitata in persona di Matteo Vasai, nato a Montevarchi (AR) il 08.05.1984, c.f. VSAMTT84E08F656J, residente a Prato (PO) in Via Firenze n. 38/C dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome ed in rappresentanza della suddetta Manutengroup s.c.r.l., con sede a Prato (PO) in Via Firenze n. 50/F4 c.f. e p.IVA 02328510975, iscritta alla CCIAA di Prato -

CONCESSIONARIO

PREMESSE

L'Amministrazione del Comune di Certaldo intende affidare in concessione ad un unico soggetto, dotato dei necessari requisiti tecnici ed economici, l'efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica, la gestione della fornitura di energia elettrica, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, riservando a

sé stessa il compito di procedere alla supervisione e controllo della qualità del servizio reso. Sarà perciò a cura del Concessionario:

- l'onere dell'approvvigionamento dell'energia elettrica, previa voltura dei contatori di fornitura di energia elettrica per Pubblica Illuminazione;
- l'onere tecnico dell'innovazione e del risparmio energetico.

La concessione mira a consentire il contenimento dell'inquinamento luminoso e l'efficientamento energetico dell'impianto anche per ottenere risparmi di spesa che potranno derivare, a titolo esemplificativo:

- a) dal minor consumo di energia elettrica (risparmio energetico) a seguito degli interventi sugli impianti, sulle reti e nelle modalità di gestione, relative, in particolare, alla installazione di lampade ad alta efficienza luminosa (tecnologia LED);
- b) dalla riduzione della potenza elettrica contrattualmente impegnata (economia gestionale), possibile in ragione della predetta installazione di lampade ad alta efficienza luminosa;
- c) dall'allungamento della vita media delle lampade (economia gestionale), grazie all'utilizzo, in sede di effettuazione di interventi sugli impianti, di tecnologie in grado di migliorarne la durata nel tempo (tecnologia LED);
- d) dalla migliore organizzazione della gestione del servizio di manutenzione che sarà predisposta dal Concessionario (economia gestionale).

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 1 – DEFINIZIONI

Nel presente documento, ove non meglio precisato, si devono considerare le definizioni sotto riportate:

- **Amministrazione Comunale Concedente o Ente o semplicemente Concedente:** Comune di Certaldo;
- **Armatura:** apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da tecnologia a LED e che comprende tutti i componenti necessari al sostegno, al fissaggio ed alla protezione dell'apparecchio a LED, inclusi i relativi circuiti ausiliari di alimentazione e raffreddamento e i loro collegamenti al circuito di alimentazione;

- **Concessionario:** soggetto aggiudicatario della concessione.
- **Conversione o Ammodernamento (tecnologico e funzionale):** applicazione, all'impianto di illuminazione pubblica del Comune di Certaldo, di tecnologie (in particolare, tecnologia LED) in grado di rendere maggiormente efficiente il servizio di illuminazione, sotto i profili energetico ed economico;
- **Corpo illuminante:** armatura stradale o per arredo urbano con tecnologia LED, completa di alimentatore elettronico ed ottiche intercambiabili;
- **Impianto di illuminazione pubblica:** insieme dei punti luce o lampioni che saranno interessati dalle operazioni di ammodernamento e adeguamento normativo, tramite fornitura e installazione, da parte del Concessionario, di corpi illuminanti a tecnologia LED;
- **Inquinamento luminoso:** ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata alla sicurezza delle aree urbane e della circolazione stradale;
- **Lampada:** sorgente artificiale avente lo scopo di produrre luce mediante energia elettrica;
- **Lampione:** struttura formata da sostegno + armatura + lampada;
- **Manutenzione ordinaria:** esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto funzionamento di un impianto o di un suo componente e a mantenere lo stesso in condizioni di efficienza, fatta salva la normale usura e decadimento conseguenti al suo utilizzo e invecchiamento.
- **Manutenzione straordinaria:** tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria, compresi gli interventi atti a ricondurre, a seguito di guasto, il funzionamento di un impianto a quello previsto dai progetti e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto stesso;
- **Pulizia:** azione meccanica o manuale di rimozione di sostanze depositate, fuoriuscite o prodotte dai componenti dell'impianto durante il loro funzionamento ed il loro smaltimento nei modi conformi alla legge;

- **Punto luce:** grandezza convenzionale riferita ad una lampada e agli accessori dedicati all'esclusivo funzionamento dell'apparecchiatura che li ospita. Nel caso di apparecchi con più lampade si considera un punto luce ogni lampada;
- **Resa luminosa:** rapporto tra flusso luminoso e potenza in ingresso, espressa in lumen/watt;
- **Risparmio energetico:** minor consumo di energia elettrica per l'erogazione del servizio di pubblica illuminazione, a parità di flusso luminoso emesso;
- **Servizio di reperibilità e pronto intervento:** messa a disposizione, a necessità, nei giorni ed orari previsti dalla Convenzione di un opportuno numero di addetti alle dipendenze del Concessionario, al fine di garantire l'immediata e tempestiva presenza di personale sugli impianti oggetto del presente appalto.
- **Sostegno o palo o palo di sostegno:** stelo con braccio di altezza variabile e di materiale meccanicamente idoneo a sorreggere uno o più centri luminosi;

ART. 2 – OGGETTO

La presente convenzione disciplina l'affidamento della concessione di progettazione ed esecuzione degli interventi di ammodernamento tecnologico e funzionale e di efficientamento energetico dei corpi illuminanti dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Certaldo, al fine di ottenere un risparmio – tanto sotto il profilo energetico, che economico –, nonché per conseguire elevati standard di sicurezza ed ambientali (adeguamento ai requisiti normativi in materia di inquinamento luminoso).

La concessione include altresì la gestione della fornitura di energia elettrica, con intestazione delle utenze da parte del Concessionario, nonché il servizio a chiamata di manutenzione ordinaria e straordinaria su tutto l'impianto di illuminazione pubblica del Comune di Certaldo.

In termini maggiormente specifici, la concessione concerne:

- a) la progettazione definitiva ed esecutiva, la Direzione dei Lavori, il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione nonché il collaudo finale, il finanziamento, la realizzazione degli interventi di carattere impiantistico, riguardanti: adeguamento tecnologico ed efficientamento energetico dei corpi illuminanti

dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Certaldo, limitatamente al numero ed alla consistenza specificamente indicata nella documentazione progettuale allegata, tramite la fornitura e l'installazione di armature stradali, proiettori ed apparecchi per arredo urbano aventi tecnologia LED; sostituzione delle parti dell'impianto esistente che, al momento dell'inizio dei lavori, risultino danneggiate (morsettiere, pali di sostegno, quadri di distribuzione), limitatamente al numero ed alla consistenza specificamente individuati nella documentazione progettuale;

b) la manutenzione ordinaria e straordinaria, a chiamata, di tutto l'impianto di illuminazione pubblica del Comune di Certaldo, secondo le modalità e le caratteristiche previste nella documentazione allegata alla presente convenzione;

c) l'approvvigionamento di energia elettrica per l'illuminazione pubblica, la corresponsione degli oneri d'energia alla società distributrice, individuata da parte del Concessionario, previa voltura ovvero nuova stipulazione del contratto di fornitura dell'energia elettrica in capo al Concessionario;

d) predisposizione di apposito servizio in grado di garantire reperibilità e pronto intervento.

Il Servizio è esercitato con diritto di esclusiva dal Concessionario su tutto il territorio comunale. A tale scopo l'Impianto e le dotazioni necessarie per l'espletamento del Servizio sono concessi in uso dal Comune al Concessionario, per tutto il periodo di validità della presente convenzione.

La gestione del Servizio sarà effettuata dal Concessionario in piena autonomia organizzativa ed a suo completo rischio d'impresa, comunque nell'ambito di quanto stabilito nella presente Convenzione.

ART. 3 – TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI E DURATA DELLA CONCESSIONE

La Concessione ha durata di anni 10 (dieci) decorrenti dalla stipulazione della presente Convenzione, che avverrà contestualmente alla consegna degli impianti, ferma la facoltà di revoca o proroga per ulteriori anni 5 (cinque), ove ne ricorrano i presupposti di legge e della presente Convenzione.

Al Concessionario verranno volturati i contratti in essere con il soggetto fornitore/distributore, decorsi 6 (sei) mesi dalla data di consegna dell'impianto.

Il Concessionario dovrà ultimare i lavori di ammodernamento ed efficientamento energetico entro 12 (dodici) mesi dalla consegna degli impianti.

Al termine dei 10 (dieci) anni, oltre eventuale proroga, tutti gli investimenti e le opere realizzate nel corso della Concessione saranno restituiti all'Amministrazione Concedente, con certificazioni, in stato di efficienza e sicurezza, e saranno di esclusiva disponibilità e proprietà dell'Amministrazione, senza alcun canone di riscatto.

In caso di rilevate mancanze, queste saranno oggetto di stima da parte dell'Amministrazione in contraddittorio con il Concessionario. Gli importi risultanti da dette stime potranno essere detratti da quanto, a qualsiasi titolo, risultasse a credito del Concessionario, ovvero avvalendosi della cauzione contrattuale che, per tali motivi, dovrà garantire l'intera ultima annualità contrattuale.

Qualora al termine della Concessione l'Amministrazione Concedente intenda gestire direttamente od affidare ad altri il servizio, si riserva la facoltà di assumere, durante l'ultimo trimestre di durata del servizio, tutte le misure utili per assicurarne la continuità e per effettuare il passaggio progressivo degli impianti al nuovo regime.

Alla scadenza della concessione, l'Amministrazione Concedente si impegna altresì a volturare le utenze e prendere in carico nuovamente gli impianti (svolgendo tutte le attività necessarie a tali fini), continuando a versare al Concessionario il canone concordato fino all'avvenuta nuova intestazione delle utenze stesse.

ART. 4 – FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI

La progettazione, la Direzione dei Lavori, il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione nonché il collaudo finale, la fornitura e l'esecuzione dei lavori inerenti all'installazione di tutto quanto necessario a consentire il contenimento dei consumi energetici, la messa in sicurezza, l'adeguamento alle norme vigenti, con particolare riferimento alla normativa in materia di inquinamento luminoso, degli impianti oggetto di concessione, saranno effettuate con risorse del Concessionario

che le potrà recuperare, sostenendo un rischio d'impresa, mediante la riscossione del canone corrisposto dall'Amministrazione Comunale Concedente.

È consentita la cessione del credito vantato nei confronti della Pubblica Amministrazione relativamente alla presente concessione nelle forme previste dalla norma (in particolare, Legge di contabilità dello Stato, R.D. n. 2440/1923).

Il Concessionario, mediante la prestazione dei servizi richiesti sugli impianti affidati in concessione, garantirà il loro funzionamento in condizioni di efficienza, massimizzando il risparmio energetico e le economie gestionali conseguibili nell'ambito del servizio erogato.

I costi addizionali prodotti da un eventuale maggior consumo (a parità di punti luce ed ore di accensione) rispetto alle previsioni saranno sopportati esclusivamente dal Concessionario. Allo stesso modo, i maggiori benefici conseguenti ad un eventuale maggiore risparmio restano di esclusiva competenza del Concessionario.

ART. 5 - IMPORTO DELLA CONCESSIONE

L'importo complessivo della concessione ammonta ad € 20.636,00 mensili IVA esclusa per la durata di 114 (centoquattordici) mesi decorrenti dalla volturazione delle utenze.

Il corrispettivo dell'appalto sarà pagato mensilmente a partire dalla data di volturazione delle utenze, previa presentazione di fattura entro il dieci di ogni mese successivo, da saldare entro 15 giorni dall'emissione.

In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento entro il termine sopra indicato, oltre alle spese documentabili eventualmente sostenute per il recupero del credito, verranno applicati sugli importi non pagati interessi di mora così come previsti dalla vigente normativa.

Il canone mensile dovuto dal Concedente è determinato secondo le seguenti modalità:

A. Quota per il servizio di somministrazione dell'energia elettrica € _____
(_____) oltre Iva di legge;

B. Quota per il servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria € _____
(_____) oltre Iva di legge;

C. Quota a compenso degli oneri per realizzazione delle opere di ammodernamento, efficientamento energetico, messa in sicurezza e contenimento inquinamento luminoso € _____ (_____) oltre Iva di legge.

Il corrispettivo dell'appalto sarà liquidato in quote mensili determinate secondo le seguenti modalità:

a) Per le prime tre mensilità: € _____ (_____) oltre Iva di legge. (Somma A+B+C)

b) Dalla quarta mensilità in poi: il canone mensile di cui al punto a) adeguato con le modalità di cui all'allegato "A" della presente Convenzione.

La variazione in aumento o in diminuzione sarà applicata al trimestre successivo a quello in cui viene registrata. A tal fine, è fatto obbligo al Concessionario di trasmettere fattura corredata da lettera accompagnatoria che evidenzii l'indicizzazione effettuata.

Quanto alla quota di cui alla lettera B, l'indicizzazione sarà effettuata nella misura delle variazioni ISTAT dei singoli elementi di costo più rappresentativi per il tipo di appalto in oggetto e sulla base delle seguenti percentuali di incidenza: costo della mano d'opera (n. 1 operaio spec.to e n. 1 operaio qual.to) incidenza 40% (quaranta-percento); costo carburante (gasolio) incidenza 20% (venti-percento); costo materiale elettrico (numero indici dei prezzi al consumo per l'intera comunità - indici nazionali) incidenza 40% (quaranta-percento).

Anche in questo caso, la variazione sarà applicata al trimestre successivo a quello in cui viene registrata.

La sostenibilità economica dell'intervento e della conseguente gestione è dimostrata dal Piano Economico Finanziario asseverato, predisposto dal Concessionario e riportato in allegato (allegato "B").

ART. 6 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

6.1 – Obblighi generali

Tutte le operazioni che il Concessionario dovrà eseguire sugli impianti dovranno essere condotte in ottemperanza della presente Convenzione, nel rispetto della vigente legislazione e delle migliori regole dell'arte.

Tutti i lavori devono essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Concessionario deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché alle imprese operatrici ed a terzi presenti sugli impianti, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, predisponendo la documentazione prevista dalla legislazione vigente.

Il Concessionario deve assicurare la perfetta efficienza e funzionalità di tutti i dispositivi di sicurezza che devono pertanto essere tenuti sotto assiduo controllo e sorveglianza.

Il Concessionario si obbliga ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, dalla contrattazione collettiva, dalle norme sindacali e assicurative inerenti la manodopera.

6.2- Obblighi concernenti la fase di progettazione dell'opera

Il Concessionario si impegna ad eseguire, a propria cura e spese, il progetto definitivo/esecutivo dell'opera, oltre il Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto in conformità all'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto del progetto preliminare proposto dallo stesso Concessionario in sede di proposta o delle relative varianti offerte in fase di gara.

Il termine entro il quale il Concessionario dovrà presentare il progetto definitivo/esecutivo, è pari a giorni 120 (centroventi), naturali e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva. Fermo restando la possibilità di intervenire sui singoli rami d'impianto previa redazione di progettazione a stralcio di tale porzione, secondo il procedimento step by step.

Il Concedente provvederà all'effettuazione delle verifiche previste dall'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e, se positive, alla conseguente approvazione del progetto definitivo/esecutivo, il cui provvedimento produrrà gli effetti previsti dall'art. 7, comma 1, lett. C) del D. Lgs. N. 380/2001.

Il Concedente si riserva in ogni caso la facoltà di fornire al Concessionario direttive per la definizione del progetto definitivo/esecutivo cui il Concessionario dovrà

conformarsi. Dette direttive, di carattere meramente specificativo, non dovranno comunque essere tali da alterare i caratteri generali nonché le condizioni realizzative, economico-finanziarie e gestionali del progetto e dell'offerta presentata dal Concessionario in sede di gara.

6.3 – Obblighi concernenti la fase di realizzazione dell'opera

Il Concessionario provvederà ad eseguire, a propria cura e spese, compresa la Direzione dei Lavori e nel rispetto delle disposizioni normative in materia di realizzazione di opere pubbliche, i lavori di ammodernamento ed efficientamento energetico di cui al presente atto, garantendo il rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, di sicurezza, delle entità economiche, nonché della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma allegato al presente atto.

Il Concessionario dovrà inoltre effettuare le sostituzioni delle componenti dei corpi illuminanti dell'impianto esistente e dei pali di sostegno, nel numero e nella consistenza previsti nella Relazione Tecnica allegata.

La corretta esecuzione dei lavori sarà verificata dal Concedente, tramite i propri competenti Uffici, in ogni sua fase operativa ed esecutiva, nel rispetto delle modalità e procedure previste in materia di realizzazione di opere pubbliche, nonché dagli elaborati tecnici, grafici e progettuali verificati dal Concedente.

Qualora il Concedente, nel corso dell'esecuzione dei lavori, dovesse riscontrare inadeguatezze realizzative rispetto al progetto definitivo/esecutivo approvato, le stesse saranno segnalate in contraddittorio con il Concessionario, il quale sarà tenuto ad attuare le direttive dettate dall'Amministrazione, le quali non dovranno comunque essere tali da alterare i caratteri generali nonché le condizioni realizzative, economico-finanziarie e gestionali del progetto e dell'offerta presentata dal Concessionario in sede di gara.

Al termine dell'esecuzione dei lavori il Concedente, per il tramite dei propri competenti Uffici, provvederà a verificare la corretta esecuzione degli stessi mediante rilascio del certificato di regolare esecuzione, previa consegna da parte del Concessionario del Certificato di Collaudo.

6.4 - Obblighi concernenti la fase di gestione dell'opera

Al Concessionario, previo suo insindacabile giudizio, spetta la scelta circa il fornitore/distributore di energia elettrica, e spetterà allo stesso il pagamento delle somme dovute per canone, consumi energetici (potenza attiva e reattiva) e quanto altro risulterà dalle fatture.

Terminata la fase realizzativa dell'opera, il Concessionario sarà tenuto ad eseguire, a chiamata, a propria cura e spese, tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per assicurare la corretta ed efficiente funzionalità dell'impianto di illuminazione pubblica del Comune di Certaldo.

ART. 7 – ONERI DEL CONCESSIONARIO

Oltre agli oneri inerenti al finanziamento e all'esecuzione degli interventi di ammodernamento e miglioramento dell'efficienza energetica, luminosa e gestionale degli impianti, nonché di messa in sicurezza e di adeguamento alle norme sull'inquinamento luminoso degli stessi, alle manutenzioni ordinarie ed alla gestione del servizio di illuminazione pubblica oggetto della Concessione ed all'approvvigionamento di energia elettrica, saranno a carico del Concessionario gli oneri ed obblighi seguenti:

7.1 Contratto e atti vari. Spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto; spese di bollo per atti e documenti tecnico-contabili, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione del servizio e dei lavori di cui alla presente concessione.

7.2 Autorizzazioni, licenze. Spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per l'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nullaosta da richiedersi a terzi, Enti Statali, Regionali, Provinciali e altri, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione e più generalmente per una corretta gestione degli impianti di illuminazione pubblica.

Il Concessionario sarà tenuto alla predisposizione, alla compilazione, alla presentazione alle Autorità competenti, all'ottenimento delle opportune autorizzazioni, alla conservazione e all'aggiornamento di tutta la documentazione

amministrativa e burocratica prevista dalle leggi vigenti in data di aggiudicazione dell'appalto e di pertinenza di tutti gli impianti oggetto della presente concessione.

7.3 Manodopera. Spese ed oneri per assicurazione e previdenza secondo le vigenti norme di legge, per quanto concerne la manodopera; spese ed oneri riguardanti contributi, indennità ed anticipazioni relativi al trattamento della manodopera, con l'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle che venissero eventualmente emanate in proposito durante il corso della concessione.

Il Concessionario è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti del Comune di Certaldo, anche da parte di eventuali ditte subappaltatrici nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

7.4 Progettazione. Spese per le progettazioni definitive ed esecutive di tutti i lavori previsti dalla presente Convenzione.

7.5 Direzione dei lavori e sicurezza. Spese per la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di tutte le opere che ricadono contrattualmente a cura ed oneri del Concessionario.

La supervisione della Direzione Lavori resta affidata al competente Responsabile Comunale ed i relativi oneri restano a carico del Concessionario.

Il Direttore dei lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sono nominati dal Concessionario.

7.6 Spese di cantiere. Spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in relazione all'entità delle opere.

Il Concessionario provvederà alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine delle opere.

7.7 Sorveglianza e custodia. Spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera.

7.8 Conduzione e assistenza tecnica. Spese per la conduzione e l'assistenza tecnica per tutta la durata dei lavori. Il Concessionario dovrà comunicare per iscritto i

nominativi e le qualifiche del personale tecnico preposto all'assistenza e conduzione dei lavori, informando l'Amministrazione Comunale di eventuali sostituzioni e cambiamenti.

Il Concessionario, inoltre, dovrà fornire a sua cura e spese, senza corrispettivo alcuno, il personale tecnico, gli operai, gli strumenti, gli attrezzi e i mezzi d'opera per controlli e verifiche dei lavori compiuti sia da parte della Direzione lavori, sia da parte di collaudatori durante le operazioni di collaudo.

7.9 Cauzioni. Il Concessionario deve prestare le cauzioni indicate agli artt. 103 e 183, comma 13 D.Lgs. n. 50/2016.

7.10 Rapporti con altre ditte. Il Concessionario s'impegna a stabilire rapporti di collaborazione con le eventuali altre ditte appaltatrici, a cui l'Amministrazione Comunale abbia affidato lavori di altra natura, avendo cura di evitare ogni interferenza o sovrapposizione di attività e di consentire alle stesse l'accesso alla zona dei lavori di loro interesse, onde si ritenesse competenza del concessionario.

7.11 Segnaletica stradale. Spese dipendenti dall'installazione provvisoria di apparecchiature atte alle segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di strada interessati dall'esecuzione dei lavori, secondo l'osservanza delle norme vigenti e/o sopravvenienti di polizia stradale e di quanto l'Amministrazione Comunale avesse a prescrivere.

7.12 Allaccio per manifestazioni e feste. Il Concessionario è tenuto, ogni qualvolta viene richiesto dall'Amministrazione Comunale, ad effettuare il disbrigo delle pratiche eventualmente avviate dal Concedente, necessarie a consentire l'allaccio di luminarie, per manifestazioni in occasione delle feste religiose, per manifestazioni rionali di qualsiasi tipo autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Il costo sarà a carico dell'Ente e sarà quantificato in misura pari a quello corrisposto dal Concessionario per l'acquisto del maggior quantitativo di energia elettrica sostenuta durante il periodo in cui si tiene la manifestazione, oltre ulteriori costi, quali, a mero titolo esemplificativo, costi di allacciamento e modifiche agli impianti, purché debitamente documentati.

Previo accordo con il Concessionario, il Concedente potrà provvedere in via diretta al pagamento degli oneri inerenti l'acquisto del maggior quantitativo di energia elettrica e degli ulteriori costi (tra i quali, quelli indicati, a titolo esemplificativo, al comma precedente).

7.13 Reperibilità. Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare, nei modi e nelle forme che riterrà più funzionali, la propria reperibilità nonché il servizio di pronto intervento.

7.14 Sicurezza. Il Concessionario ha l'obbligo di predisporre, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative vigenti, dopo l'aggiudicazione della Concessione e prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Il coordinamento dell'attuazione del predetto piano spetta al Concessionario, previa consegna dello stesso all'Amministrazione e alle organizzazioni che ne debbano essere informate. Sarà obbligo del Concessionario il rispetto di tutte le normative vigenti nel corso della durata del contratto, fermo restando che gli oneri derivanti da normative/disposizioni legislative entrate in vigore successivamente alla data di stipula della convenzione resteranno a carico dell'Amministrazione per la parte eccedente il 10% del canone mensile al momento della entrata in vigore della norma medesima.

7.15 Gestione dell'impianto. Per quanto concerne l'attività di gestione degli impianti, sono da considerarsi a carico del Concessionario e, quindi, comprese nel prezzo che sarà stato esposto per i predetti servizi in sede di offerta, le seguenti prestazioni:

7.15.1 Approvvigionamento dell'energia elettrica. Il Concessionario dovrà acquistare o autoprodotte l'energia elettrica necessaria ad alimentare l'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Certaldo.

L'orario di accensione degli impianti di pubblica illuminazione sarà calcolato, come da Relazione Tecnica, sulla base di una media stagionale tale da garantire adeguata copertura. L'accensione sarà comunque gestita da impianto crepuscolare o orologio astronomico. Sarà ammessa una riduzione dell'illuminazione dopo le ore 23.30.

7.15.2 Controlli periodici ed interventi di riparazione e sostituzione. Il Concessionario è tenuto a verificare costantemente l'efficienza degli impianti e dovrà gestire il servizio di rilevamento delle lampade spente e delle apparecchiature inefficienti con conseguente sostituzione delle armature e delle lampade guaste, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto stesso.

Le riparazioni e/o sostituzioni dovranno essere realizzate qualunque sia la causa che ne ha determinato il guasto, anche se non imputabile a negligenza del Concessionario stesso.

ART. 8 – ASSICURAZIONI E GARANZIE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Si dà atto che il Concessionario ha prestato le seguenti garanzie:

a) Garanzia definitiva costituita ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e consistente in fidejussione assicurativa n° _____ rilasciata in data ____/____/____ da _____ pari ad euro _____,00 (_____/00) a tutela dell'Amministrazione concedente per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione;

b) Polizza di responsabilità civile professionale dei progettisti incaricati della progettazione definitiva/esecutiva, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 e con le modalità nel D.P.R. 207/2010, avente decorrenza dalla data di approvazione del progetto definitivo/esecutivo fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dell'intero intervento;

c) Polizza assicurativa specifica per la presente concessione che tenga indenne l'Amministrazione Comunale dai rischi derivante l'esecuzione delle opere, costituita ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. 207/2010, n° _____ rilasciata in data ____/____/____ da _____ pari ad euro _____,00 (_____/00) a copertura:

- dei danni eventualmente subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per l'importo di € _____ (_____) relativamente ai danni alle cose;

- dei danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con massimale per sinistro di € _____ (_____)

d) Cauzione costituita ai sensi dell'art. 183 comma 13 terzo periodo del D.Lgs. 50/2016, con decorrenza dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, consistente in fidejussione assicurativa n° _____ rilasciata in data ____/____/____ da _____ pari ad euro _____,00 (_____/00)

Il Concessionario si impegna a reintegrare le cauzioni/fidejussioni nel caso in cui queste siano venute meno in tutto o in parte.

ART. 9 – ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

Sono a carico dell'Amministrazione Concedente le seguenti attività:

9.1 il pagamento del canone di cui all'art. 5, secondo le modalità ed i tempi di cui alla presente Convenzione;

9.2 il rilascio delle autorizzazioni di sua competenza con la massima sollecitudine, al fine di consentire al Concessionario di eseguire i lavori nei tempi previsti;

9.3 gli oneri e le autorizzazioni per l'occupazione temporanea della proprietà comunale;

9.4 il coordinamento con le autorità preposte, in caso di chiusura di strade, che si rendesse necessario per l'espletamento delle operazioni di manutenzione;

9.5 la potatura degli alberi, al fine di permettere le attività del Concessionario nel rispetto del crono programma e mantenere integro il flusso luminoso emesso e di garantire la sicurezza dell'impianto;

9.6 il rilascio dei permessi di sua competenza per l'occupazione di suolo pubblico in occasione dell'effettuazione di lavori e interventi manutentivi, accollandosi le relative spese sempre limitatamente alle autorizzazioni di sua competenza ed obbligandosi a rilasciare le predette autorizzazioni entro 15 (quindici) giorni consecutivi dalla richiesta;

9.7 a fornire al Concessionario il supporto necessario all'ottenimento delle servitù e di ogni altro titolo necessario in caso di utilizzo di aree non di proprietà comunale;

9.8 la nomina del Concessionario o di un suo delegato quale "ENERGY MANAGER", qualora ricorrono gli estremi di legge (art. 19 Legge 10/91 e s.m.i. - si rammenta che tale Legge impone che l'energia venga gestita in modo consapevole e con criteri tecnico scientifici rigorosi, affinché possa portare a miglioramenti significativi dal punto di vista economico ed ambientale).

L'Amministrazione Comunale Concedente, a seguito della nomina dell'Energy Manager, dovrà delegare il compito di attivare tutte le procedure al fine di ottenere i certificati bianchi (D.M. del 20/07/2004) ed altri titoli di efficienza energetica. Quanto agli importi eventualmente ricavati dalla vendita dei Titoli ed incassati dall'Amministrazione Comunale Concedente, essi saranno versati, nella misura del 50 % del totale sottratte le spese di ottenimento dei Certificati stessi, entro 30 giorni in favore dello stesso Concessionario.

E' facoltà del Concessionario, a suo insindacabile giudizio, attivare le procedure ed ottenere i Certificati Bianchi. Quanto agli importi eventualmente ricavati dalla vendita dei Titoli ed incassati dal Concessionario, essi saranno versati, nella misura del 50 % del totale sottratte le spese di ottenimento dei Certificati stessi, entro 30 giorni in favore dell'Amministrazione Comunale Concedente.

9.9 L'Amministrazione comunale si impegna altresì a:

- consegnare l'area per eseguire le opere di sostituzione delle parti di impianto esistente che risultano danneggiate, ammodernamento ed efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica a semplice richiesta del Concessionario;
- a rilasciare il Certificato di Regolare Esecuzione dell'opera, entro trenta giorni dalla consegna della fine lavori e del Certificato di Collaudo;
- non intervenire in alcun modo sulle apparecchiature installate; qualora per cause di forza maggiore ciò dovesse avvenire, il Concedente deve darne comunicazione al

Concessionario per mezzo PEC, ovvero raccomandata A.R., anticipata via fax, con almeno cinque giorni di anticipo.

È fatta salva la possibilità, per il personale autorizzato dal Concedente a provvedere alla gestione dei carichi esogeni (tra i quali, a mero titolo esemplificativo: irrigazione rotonde, fontana giardini stazione FS, luminarie, Mercantia, ecc.), di accedere autonomamente e di operare sui quadri elettrici di derivazione, senza apportare modifiche su di essi. Ove si rendessero necessari interventi di modifica, gli stessi dovranno essere preventivamente concordati, nelle modalità e nei tempi, con il Concessionario e la relativa effettuazione dovrà essere preventivamente comunicata al Concessionario stesso per mezzo PEC, ovvero raccomandata A.R., anticipata via fax, almeno 3 giorni prima della data di intervento prevista;

- rispettare e far rispettare da chiunque il diritto di proprietà del Concessionario relativamente alle apparecchiature dallo stesso installate;
- consentire eventuali allacci di illuminazioni tipo "luminarie" e/o simili, sulle linee di Pubblica Illuminazione esclusivamente previa autorizzazione del Concessionario, nella quale saranno indicate le prescrizioni, i divieti e le condizioni di fattibilità del caso; in difetto, eventuali danni alle linee di Illuminazione Pubblica, causati da allacci abusivi, nonché eventuali consumi aggiuntivi, fatturati secondo i costi di volta in volta imputati dal fornitore di energia elettrica, saranno addebitati all'Amministrazione, che potrà rivalersi su colui che ha commesso l'abuso.

ART. 10 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO E ALLOCAZIONE DEI RISCHI

Il Concessionario è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge e di prescrizioni della presente Convenzione, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti a persone e cose proprie o di altre ditte o di terzi.

La responsabilità del Concessionario si estende ai danni, a persone o cose, che possano verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza.

La responsabilità del Concessionario resta comunque esclusa nelle ipotesi di verifica di eventi straordinari, non preventivabili e non riconducibili alla responsabilità del concessionario (cc.dd. eventi di forza maggiore), quali, a mero titolo esemplificativo: mancato ottenimento di permessi/autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario (salvo il caso in cui il mancato rilascio costituisca inadempimento del Concedente alla convenzione); scioperi di carattere generale; eventi naturali di eccezionale portata; repentini e generalizzati cambiamenti degli equilibri sui mercati dei capitali e su quelli dei beni e servizi, che, protraendosi nel tempo, possono influire sulle originarie condizioni contrattuali del finanziamento e/o dell'approvvigionamento.

È fatta salva l'applicazione dei successivi artt. 10 *bis* e 10 *ter*.

ART. 10 *bis* – MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO E MONITORAGGIO PERIODICO DEL PEF

Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario.

10 *bis*.1 – Al fine di consentire al Concedente un costante monitoraggio sulla effettiva sussistenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria esplicitate nel Piano Economico Finanziario (PEF), il Concessionario si impegna a fornire all'Amministrazione, con cadenza semestrale, oppure, su richiesta del Concedente, motivata in ordine alle ragioni di urgenza, documentazione inerente l'andamento dei lavori e del servizio gestito.

Tale documentazione dovrà consentire l'immediata verifica del rispetto dei parametri indicati nel PEF e, a tal fine, dovrà evidenziare il risparmio energetico conseguito e l'effettiva sussistenza di margini di utile tali da garantire la sostenibilità del servizio.

10 *bis*.2 – Ai fini del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, le parti concordano la verifica del piano almeno ogni 4 (quattro) anni.

ART. 10 *ter* – RIEQUILIBRIO DEL PEF

10 *ter*.1 - Nelle ipotesi di verifica di eventi straordinari, non preventivabili e non riconducibili alla responsabilità del concessionario (cc.dd. eventi di forza maggiore, tra i quali quelli indicati, in via esemplificativa, all'art. 10), nonché di fatti imputabili

al Concedente che diano luogo a ritardi nel rilascio di autorizzazioni o provvedimenti, rispetto alle previsioni del cronoprogramma, di inadempimenti del concedente alle proprie obbligazioni, di mutamenti normativi (c.d. *change in law*), in ragione dell'impatto che tali circostanze possono avere sull'equilibrio economico-finanziario del progetto, il Concessionario ha il diritto di richiedere al Concedente l'attivazione della procedura di riequilibrio del PEF.

Sempre nell'ipotesi del verificarsi di eventi come definiti nel primo periodo, anche il Concedente può richiedere l'attivazione delle procedure di riequilibrio del Piano.

La richiesta deve indicare specificamente i presupposti che incidono sull'equilibrio economico-finanziario e la relativa portata in termini economici e finanziari, esplicitando le ragioni per le quali i suddetti fattori non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

La medesima richiesta, inoltre, deve recare una proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché la dettagliata indicazione di tutte le iniziative (se dovute) messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

10 ter.2 - Le misure di riequilibrio cui è consentito far ricorso, anche congiuntamente e secondo l'ordine di priorità di seguito descritto, sono:

- a) revisione del canone, con intervento su tutte o su alcune delle componenti di esso, come individuate e descritte all'art. 5 della presente Convenzione;
- b) revisione del programma degli interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della relativa durata dell'affidamento, anche tramite stipula di eventuali atti aggiuntivi alla presente Convenzione;
- d) eventuali ulteriori misure concordate tra le parti.

10 ter.3 – L'Amministrazione comunale, ricevuta la richiesta di riequilibrio da parte del Concessionario, sarà tenuta ad esaminare la documentazione e vagliare, in contraddittorio con il Concessionario stesso, la proposta di attivazione delle misure di cui al precedente punto 10 ter.2 entro il termine di trenta giorni dalla relativa

presentazione, adottando provvedimento espresso sull'ammissibilità e sulla congruità della richiesta del Concessionario entro i successivi trenta giorni.

Con il medesimo provvedimento, il Concedente – ove non rilevi la necessità di attivare misure di riequilibrio, oppure ritenga proficuamente applicabili misure diverse o ulteriori rispetto a quelle proposte – sarà tenuto a motivare specificamente sul punto e ad attivare il contraddittorio con il Concedente, convocando una o più riunioni entro i successivi trenta giorni.

Ove, entro il predetto termine, le parti non raggiungano un accordo sulla necessità di procedere ad un riequilibrio economico finanziario e/o sulle eventuali misure di riequilibrio da adottare a tal fine, il Concessionario potrà recedere dalla presente Convenzione. In tale ipotesi, trova applicazione l'art. 13 della presente Convenzione.

ART. 11 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione potrà essere risolta dall'Amministrazione Comunale anche prima della scadenza naturale nel caso di:

- gravi o reiterate violazioni delle norme di legge applicabili in materia o degli obblighi contrattuali, tali da pregiudicare la funzionalità degli impianti e il loro normale esercizio;
- mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente Convenzione concernenti i termini di esecuzione lavori, limitatamente alle ipotesi di cui all'art. 12;
- mancato rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro e durante l'esecuzione delle opere (D.Lgs. 81/2008);
- cessione del contratto;
- mancato rispetto delle condizioni di contratto per quanto concerne la gestione dell'impianto.

In tali ipotesi l'Amministrazione Concedente dovrà contestare per iscritto le inadempienze del Concessionario, assegnandogli un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine, l'Amministrazione adotterà i provvedimenti di competenza.

Nei casi di cessazione anticipata del rapporto, il Concessionario avrà diritto alla corresponsione di un equo indennizzo. Ai fini della quantificazione dello stesso, il

Concessionario dovrà produrre, entro sessanta giorni dalla formalizzazione della decisione di risoluzione del rapporto, rendicontazione contabile dei servizi erogati e delle opere realizzate, degli investimenti sostenuti e non ancora ammortizzati per la realizzazione delle opere medesime, nonché delle spese sostenute per eventuali lavori eseguiti su regolare autorizzazione del Concessionario.

ART. 12 - PENALI

Sono previste penali per i ritardi sull'ultimazione dei lavori rispetto alla durata prevista dal Concessionario in fase di offerta solo se gli stessi sono imputabili al Concessionario stesso.

Pertanto, il Concessionario non sarà responsabile per sospensioni e/o ritardi, parziali e/o totali, delle attività oggetto della presente Convezione, né potrà in alcun modo essere considerato inadempiente rispetto ad alcuno degli obblighi di cui alla presente Convenzione nel caso in cui le proprie prestazioni siano divenute impossibili per fatto dovuto a caso fortuito e/o forza maggiore.

In particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, per cause di forza maggiore si intendono eventi quali:

- a) Cataclismi naturali (alluvioni, tempeste, terremoti, tornadi, incendi...);
- b) Scioperi generali o boicottaggi;
- c) Aspetti tecnici concernenti la fornitura dell'energia elettrica (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tensione, frequenza, continuità del servizio, interruzioni programmate o accidentali..);
- d) Provvedimenti di natura amministrativa ovvero giudiziaria o di altra Autorità, non cagionati da dolo o colpa grave del Concessionario, che possano impedire, anche parzialmente, il regolare svolgimento dell'esecuzione delle opere e della gestione del servizio.

Il Concessionario, colpito da tale evento, dovrà darne immediata comunicazione al Comune, concordando con esso le migliori azioni da intraprendere per superare e/o mitigare gli effetti dell'evento.

Fermo restando quanto sopra, in caso di ritardi nell'esecuzione dei lavori rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma allegato, il Concessionario è tenuto a

corrispondere al Comune una penale pari ad € 50,00 (cinquantaeuro/00) per ogni giorno di ritardo.

Nel caso in cui il Concessionario arrivi ad accumulare sanzioni per un valore superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale sarà facoltà del Comune di risolvere il contratto con il Concessionario e chiedere al secondo classificato di subentrare alle stesse condizioni nel contratto.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva il diritto di addebitare al Concessionario l'importo dei maggiori danni che dovesse subire per colpa di quest'ultimo. L'applicazione della penale precedente avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dall'Amministrazione per il canone mensile e sarà operata sulla prima liquidazione utile.

Sono altresì previste penali, della medesima entità di cui sopra, per i ritardi nella riparazione dei guasti.

E' dovuta al Concessionario una penale pari al 20% (venti-percento) dell'importo della fattura, in caso di ritardo da parte del Concedente nel pagamento dei corrispettivi superiore a 30 (trenta) giorni.

È altresì dovuta al Concessionario una penale pari al canone dovuto per 3 (tre) mensilità, nel caso in cui il Concedente ometta di effettuare i pagamenti per 6 (sei) mesi in ragione di dodici mesi a partire dal primo mese non pagato.

ART. 13 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

Qualora il Concessionario dovesse chiedere la risoluzione del contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, l'Amministrazione sarà tenuta a rivalersi sulla garanzia prestata dal Concessionario ai sensi dell'art. 183, comma 13, terzo periodo D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di risoluzione anticipata, il Concessionario non potrà ottenere il pagamento dell'ultimo canone mensile per l'esercizio in corso e l'impianto rientrerà, con tutte le migliorie eseguite, nella piena disponibilità del Comune di Certaldo, che dovrà corrispondere al Concessionario il valore delle opere realizzate, al netto delle somme già corrisposte sino alla data di recesso.

Il Concessionario avrà, altresì, facoltà di risolvere la presente convenzione:

- a) nel caso in cui il Concedente accumuli n. 12 (dodici) penali per ritardato pagamento del corrispettivo, previa diffida ai sensi dell'art. 1454 c.c., assegnando a tal fine all'Ente un termine per adempiere non inferiore a 60 (sessanta) giorni;
- b) nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo sull'applicazione e/o sull'individuazione delle misure di riequilibrio del PEF.

In tali ipotesi, Concedente dovrà:

- corrispondere al Concessionario l'equo indennizzo di cui all'art. 11 della presente Convenzione, esclusa la quota a copertura del mancato guadagno. Per l'ipotesi *sub a*), il Concedente dovrà inoltre corrispondere al Concessionario una somma a titolo di penale pari al 15% (quindici-per cento) dell'importo a titolo di equo indennizzo;
- provvedere immediatamente alla volturazione a proprio nome delle utenze elettriche, esonerando fin da subito il Concessionario dal pagamento delle bollette elettriche e da ogni e qualsiasi responsabilità in merito;
- riprendere immediatamente possesso degli impianti.

ART. 14 – RIPARAZIONE GUASTI, SERVIZIO DI REPERIBILITA' E DI PRONTO INTERVENTO

Gli interventi di riparazione guasti e simili saranno gestiti come segue.

14.1 - Riparazione guasti/pronto intervento. Qualsiasi intervento su sorgenti luminose, in seguito a incidenti rilevati nel corso delle ispezioni notturne o in seguito a chiamate da parte degli abitanti, ovvero su richiesta dei Servizi Tecnici, dovrà aver inizio entro i termini seguenti:

| Tipo di guasto | Termine |
|---|----------------|
| Punto luminoso isolato | 12 ore |
| N. 3 o più punti luminosi consecutivi | 6 ore |
| Guasto locale generalizzato (illuminazione di una o più vie) | 4 ore |
| Avarie o danni agli impianti a seguito di inconvenienti o incidenti, ovvero di altri eventi che possano compromettere | 4 ore |

| | |
|---------------------------|--|
| la sicurezza degli utenti | |
|---------------------------|--|

Il Concessionario assume l'obbligo di organizzare una struttura idonea a mantenere un livello di efficienza tale da garantire che, qualsiasi sia la causa che ha determinato il guasto, i tempi di intervento non siano in alcun caso superiori a quelli indicati.

Nei casi di mancato rispetto della tempistica di intervento sopra indicata, saranno applicate le seguenti penalità:

| Tipo di intervento | Penale |
|---|--------------|
| Intervento per punto luminoso isolato | €/ora 50,00 |
| Intervento per n. 3 o più punti luminosi consecutivi | €/ora 70,00 |
| Intervento per guasto locale generalizzato (illuminazione di una o più vie) | €/ora 100,00 |
| Intervento per avarie o danni agli impianti a seguito di inconvenienti o incidenti, ovvero di altri eventi che possano compromettere la sicurezza degli utenti. | €/ora 120,00 |

L'applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dall'Amministrazione per il canone mensile.

Qualora il Concessionario avesse accumulato annualmente penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del canone annuo del contratto, sarà automaticamente ritenuto inadempiente e l'Amministrazione potrà chiedere la risoluzione della Convenzione.

14.2 – Attivazione di apposito numero per segnalazioni, reperibilità e pronto intervento.

All'inizio del servizio il Concessionario dovrà attivare a propria cura e spese un numero verde 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, per la segnalazione dei guasti da parte della cittadinanza.

ART. 15 - INIZIO ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Dalla data del verbale di consegna dei lavori, contestuale alla stipula della Convenzione, decorrerà il termine previsto per il compimento dei lavori.

L'ultimazione dei lavori sarà accertata dal Direttore dei lavori nel più breve termine dalla data della comunicazione per iscritto fatta dal Concessionario alla Direzione

stessa.

L'inizio dei lavori per la realizzazione delle opere previste dal presente contratto, ai fini della gestione del servizio di illuminazione pubblica, nonché il loro svolgimento, il loro completamento ed il rilascio del certificato di regolare esecuzione dell'opera, saranno documentati e disciplinati dalle norme vigenti del Codice degli Appalti Pubblici, le cui disposizioni saranno applicabili, in via pattizia, in quanto compatibili con la presente Convenzione.

Il programma dei lavori (cronoprogramma), presentato dal Concessionario e allegato alla presente Convenzione, è impegnativo per il Concessionario, che dovrà osservarlo dalla data di consegna dei lavori sino alla loro ultimazione, pena l'applicazione delle penali previste dall'art. 12; non saranno applicate penali per sospensioni di lavori non dipendenti dallo stesso Concessionario.

La Direzione lavori provvederà, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo il verbale di ultimazione.

ART. 16 – RILASCIO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'OPERA

Entro 30 (trenta) giorni dalla Dichiarazione di Conformità rilasciata dall'installatore, l'Amministrazione dovrà provvedere al rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione dell'opera.

Ad esito del rilascio del certificato di regolare esecuzione il Concessionario rimane responsabile delle deficienze che dovessero riscontrarsi in seguito, sino alla fine del periodo contrattuale e comunque per un tempo non inferiore a quello di garanzia delle apparecchiature ed impianti installati.

ART. 17 - CONTROVERSIE E LORO RISOLUZIONE

Qualora ed in qualsiasi momento fra il Comune ed il Concessionario sorgano contestazioni sull'interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione, ciascuna parte potrà notificare all'altra, mediante lettera raccomandata

con ricevuta di ritorno/PEC/fax, l'esistenza di tali contestazioni, precisandone la natura e l'oggetto.

La parti si impegnano ad incontrarsi per esaminare l'argomento e le motivazioni addotte, al fine di addivenire ad una composizione amichevole della vertenza.

E' esclusa la clausola arbitrale.

Per la definizione delle controversie è pertanto competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.

ART. 18 – INCARICATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per l'attività oggetto della presente Convezione, il Concessionario assumerà la qualifica di incaricato del trattamento dei dati personali, in nome e per conto del Concedente, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Con tale qualifica il Concessionario potrà trattare i dati personali per quanto strettamente necessario allo svolgimento del Servizio, adottando tutte le misure previste dalla legge in ordine ad ogni fase del trattamento dei dati personali.

ART. 19 – COMUNICAZIONI

Le parti convengono che qualsiasi notifica o comunicazione prevista dalla presente Convezione debba avvenire mediante l'utilizzazione dei seguenti mezzi di comunicazione:

- a) Trasmissione telefax confermata da regolare ricevuta di trasmissione emessa dall'apparecchio;
- b) Lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- c) PEC con i seguenti recapiti:

Per quanto attiene il Concedente:

Per quanto attiene il Concessionario:

Le parti avranno il diritto di modificare, dandone comunicazione per iscritto nel modo qui previsto, i rispettivi recapiti di cui sopra.

ART. 20 – CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si rinvia a

tutte le norme vigenti, applicabili in materia di concessioni di pubblico servizio.

LISTA ALLEGATI

- Allegato "A" : Criteri per la rivalutazione della componente "A" di cui all'art.5

ALLEGATO "A"

Criteri per la rivalutazione della componente "A" di cui all'art. 5 della Convenzione cui il presente allegato è parte integrante.

Definizioni

- AEEG Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas
- tOFF data (mese_anno) di presentazione dell'offerta
- t0 data (mese_anno) di stipula del contratto in cui avviene il primo aggiornamento del canone
- tn trimestre di revisione del prezzo; l'aggiornamento del canone avverrà ogni tre mesi a partire dalla volturazione delle utenze, pertanto con n=1 s'intende il primo trimestre successivo alla data di volturazione, con n=2 s'intende il secondo trimestre, ecc...;
- AOFF quota parte del canone mensile offerto riferito all'energia elettrica, assunto convenzionalmente pari al 70% dell'intero canone di gestione offerto
- A0 quota parte del canone mensile di gestione integrata riferita all'energia elettrica aggiornato in sede di volturazione delle utenze e valido per il periodo di gestione intercorrente dalla data di avvio del servizio fino al primo trimestre di aggiornamento
- An quota parte del canone mensile di gestione integrata relativo all'energia elettrica, riferito al trimestre n;
- POFF prezzo dell'energia al netto dell'iva espressa in Euro/MWh, riferito alla data di presentazione dell'offerta. POFF si calcola come di seguito indicato per P0 ma con riferimento alla data TOFF invece che a T0;
- P0 prezzo dell'energia al netto dell'iva espressa in Euro/MWh riferito alla data di volturazione delle utenze; P0 è così determinata:

$P0 = PUN0 + ONERIO + DISPACCIAMNETO0 + TRASPORTO0 + ACCISA0$ essendo:

- PUN0 Prezzo medio ponderato relativo alla data t0, calcolato sulla base dei prezzi medi per fascia alla data t0, pubblicati dal Gestore del Mercato Elettrico

(<http://www.mercatoelettrico.org/it/statistiche/Me/PrezzoMediofasce.aspx>)

, e dei consumi degli impianti di illuminazione pubblica ripartiti nelle tre fasce orarie F1, F2, F3 rilevati alla data t0; comprensivo delle perdite di rete standard di Bassa Tensione, attualmente fissate in misura del 10,4% secondo quanto previsto dalla Delibera AEEG n.111/2006 e s.m.i.

Ovvero: $PUN0 = ((PRZMF1 * CF1 + PRZMF2 * CF2 + PRZMF3 * CF3) / C0) * (1 + 10,4\%)$ dove:

- PRZMF1, PRZMF2 e PRZMF3 rappresentano i prezzi medi dell'energia al netto dell'iva espressa in Euro/MWh riferiti rispettivamente alle tre fasce orarie F1, F2 e F3;
- CF1, CF2 e CF3 rappresentano i consumi espressi in MWh di energia attiva delle tre fasce orarie F1, F2 e F3 rilevati alla data t0;

- CO rappresenta i consumi espressi in MWh di energia attiva complessivi rilevati alla data t0;
- ONERIO sono gli oneri di sistema del “mercato libero”, alla data t0, espressi in Euro/MWh, come stabiliti, di volta in volta, dall’AEEG (www.autorita.energia.it)
- DISPACCIAMENTO00 sono i corrispettivi relativi al dispacciamento del “mercato libero”, alla data t0, espressi in Euro/MWh e aumentati delle perdite Pr, così come definiti nella colonna A della Tabella 8 dell’Allegato A alla Delibera AEEG n. 111/2006 e s.m.i. attualmente composto da:
 - MSD - Corrispettivo per l’approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento” così come definito nell’Allegato A. all’art. 44 comma 44.3 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;
 - UESSSL - Corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema così come definito nell’allegato A, all’art. 45 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i. pubblicato da Terna S.p.A. (www.terna.it);
 - DIS - Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna” così come definito nell’Allegato A, all’art. 46 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;
 - Corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti” così come definito nell’Allegato A, all’art. 47 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;
 - CD - Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva” così come definito nell’Allegato A, all’art. 48 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;
 - INT - Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico” così come definito nell’Allegato A all’art. 73 deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;
 - Costi per la modulazione della produzione di energia eolica così come definito nell’Allegato A, all’art. 44 bis della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;
 - Costi per il reintegro della salvaguardia transitoria così come definito dalla deliberazione AEEG Arg/elt 107/09 e s.m.i.
- TRASPORTO: gli oneri di Trasmissione, Distribuzione e Misura, riferiti alla data t0 ed espressi in Euro/MWh; tali valori sono stabiliti, di volta in volta, dall’AEEG;

- ACCISA: è il valore dell'accisa espressa in Euro/MWh stabilita per l'energia elettrica ad uso illuminazione pubblica.
- P_n prezzo dell'energia (al netto dell'iva) alla data di revisione t_n, dato da:

$$PN = ((P1 * C1) + (P2 * C2) + (P3 * C3)) / CTOT$$
 dove
 - C1, C2, C3 rappresentano i consumi espressi in MWh di energia attiva rilevati rispettivamente alla data t1, t2, t3 (rappresentanti rispettivamente i tre mesi precedenti);
 - P1, P2, P3 rappresentano rispettivamente il prezzo dell'energia al netto dell'IVA espressa in Euro/MWh alla data t1, t2, t3, calcolate con la stessa formula utilizzata per calcolare P0 alla data t0;
 - CTOT è il totale dei consumi in MWh rilevati nel trimestre di revisione t_n.

Posto quanto sopra, la componente A0 del canone, da applicarsi al periodo intercorrente tra la data di volturazione delle utenze e l'inizio del primo trimestre successivo, è calcolata come segue, in funzione del canone offerto in gara:

$$A0 = A_{OFF} \times \frac{P0}{P_{OFF}}$$

La componente A_n del canone, valida per i trimestri successivi, calcolata alla t_n, è data da:

$$An = A0 \times \frac{Pn}{P0}$$

Le operazioni di cui sopra, finalizzate all'adeguamento del canone mensile in funzione del prezzo dell'energia elettrica, verranno effettuate come già detto ogni tre mesi di erogazione del servizio a partire dall'emissione del primo canone e relazionate con lettera di accompagnamento all'Amministrazione.

Nello scopo di rendere efficiente al massimo tale operazione e nello spirito di mantenere nei rapporti tra Concessionario e Concedente la maggiore trasparenza possibile, nella prima fattura successiva alla rivalutazione trimestrale, verrà aggiunta la voce "Conguaglio". Tale voce comprenderà la differenza fra quanto pagato nei tre precedenti canoni rispetto alla cifra del nuovo canone rivalutato.

In questo modo l'operazione di rivalutazione non avrà solo lo scopo di attualizzare il canone al costo dell'energia, ma anche di pianare gli squilibri causati dal suo andamento oscillatorio. All'emissione della fattura relativa all'ultimo canone prima dello scadere della concessione, sarà effettuata una rivalutazione straordinaria, indipendentemente da quanto sia passato dalla precedente rivalutazione, in modo da potervi inserire l'ultimo conguaglio e non dover emettere ulteriori fatture.